

Verbale di Accordo

Tra

Luxottica

E


Filctem, Femca e Uilta

Premesso che

- Il diritto alla salute è uno dei diritti fondamentali della persona e rappresenta un primario interesse della collettività, costituzionalmente garantito dall'art. 32 Cost.;
- l'art. 9 della L. 502/1992 e l'art. 51 comma 1 lett. a) del TUIR prevedono la costituzione di Fondi e di Casse sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale;
- l'art. 1, comma 2, del D.M. 31 marzo 2008 definisce gli ambiti di intervento delle casse sanitarie integrative del SSN;
- l'art. 1, comma 3, del D.M. 31 marzo 2008, come modificato dall'art. 1 del D.M. 27 ottobre 2009, definisce gli ambiti di intervento degli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziali, di cui all'art. 51, comma 2, lett. a), D.P.R. 917/1986 e successive modificazioni, prevedendo che a partire dal 2010 gli ambiti di intervento dei fondi sanitari si intendono rispettati a condizione che almeno il 20% delle risorse complessive sia destinato all'erogazione di prestazioni di assistenza odontoiatrica, di assistenza socio-sanitaria rivolta ai soggetti non autosufficienti, nonché prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio;
- in materia di Welfare il rinnovo del CCNL Occhialeria 9 aprile 2008, siglato il 20 febbraio 2010, demanda alle Parti la possibilità di prevedere in sede di contrattazione aziendale un inizio anticipato del Welfare, purché finalizzato ai temi di assistenza sanitaria integrativa;

considerato che

- Luxottica, attenta al benessere dei propri dipendenti, è consapevole della crescente esigenza di integrare il livello complessivo di tutela assistenziale attinente la sfera della salute;
- nel febbraio del 2009, le Parti hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa per la realizzazione di un piano di interventi a favore degli operai, impiegati e Intermedi di Luxottica denominato "Programma Welfare";
- ai fini dell'attuazione del suddetto "Programma Welfare" è stato istituito il Comitato di Governance avente il compito di individuare le aree e le tipologie di intervento per la realizzazione del programma;




- \* In accordo del 14 Dicembre 2009 le Parti hanno concordato di procedere allo studio di "iniziative relative a: Cassa Sanitaria (...)".

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue.

1. Le premesse e gli accordi ivi richiamati costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. Le Parti si danno atto che quanto già realizzato a titolo di Welfare, in coerenza agli accordi di febbraio 2009 e dicembre 2009, costituisce inizio anticipato di iniziative di Welfare, come previsto al paragrafo "Welfare" del rinnovo del CCNL Occhialeria 9 aprile 2008, siglato il 20 febbraio 2010.
3. Le Parti istituiscono una forma di assistenza sanitaria integrativa, realizzata dalla Cassa Sanitaria che verrà individuata con delibera del Consiglio Direttivo del Comitato di Governance, a favore degli Operai, Impiegati ed Intermedi con contratto a tempo indeterminato non in prova, dipendenti dalle Società del Gruppo Luxottica operanti in Italia.
4. La forma assistenziale di cui sopra sarà finanziata con un contributo a carico del datore di lavoro nella misura di 175€ per ciascun lavoratore aderente per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 1° settembre 2010. A tale importo dovranno sommarsi gli ulteriori oneri previsti ai fini della contribuzione INPS.
5. Il Comitato di Governance, anche sulla base di quanto lo stesso ha già discusso e valutato, individuerà il pacchetto di assistenza sanitaria che sia maggiormente adatto, nei limiti delle risorse disponibili, a soddisfare le esigenze di tutela sanitaria dei destinatari della stessa.
6. Le Parti si danno reciprocamente atto che i lavoratori aderenti nulla potranno pretendere dall'Azienda in ragione dell'attuazione del piano di assistenza in questione e che la Cassa è l'unico soggetto responsabile dell'erogazione delle prestazioni previste.
7. Le Parti riconoscono altresì che le quote di finanziamento versate dall'Azienda e le relative prestazioni non hanno alcuna incidenza sugli istituti attinenti il rapporto di lavoro.
8. Le Parti, coerentemente con quanto già discusso nella riunione del 15 gennaio alla presenza anche dei rappresentanti della Cassa di Solidarietà (vedi verbale di riunione allegato), si impegnano a contattare i rappresentanti della Cassa di solidarietà per attivare congiuntamente e in breve tempo, i percorsi necessari ad armonizzare le relative prestazioni.
9. Le Parti concordano che il presente accordo decadrà dai suoi effetti il 31 agosto 2011.

Belluno 24 Giugno 2010



Niccolò Baccan

